GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MERCOLEDI 13 GENNAIO — NUM. 9

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balèani) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

E' aperto l'abbonamento alla **Raccolta delle Leggi e dei Decreti** estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1892 al prezzo di lire sette.

Inviare le richieste alla *Direzione della Casa di reclusione di Regina Coeli, in Roma*, possibilmente prima del 31 gennaio prossimo, perchè si possa regolarne la tiratura, col relativo importo dell'associazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XVII — SESSIONE PRIMA

150ª SEDUTA PUBBLICA

Giovedì 14 gennaio 1392, alle ore 2 pomeridiane

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Governo.

Discussione dei disegni di legge:

2. Trattati di commercio con l'Austria Ungheria e con la Germania. (268)
3. Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra. (9)
4. Per la tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze. (269)
5. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza*)
6. Sui *probi-viri*. (117 e 136)
7. Disposizioni per guarentire il ricupero delle spese di giustizia in materia penale. (116)
8. *Seguito della discussione sul disegno di legge*: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56).
9. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)
10. Dichiarazioni di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino con facoltà al comune di Sesto Calende d' imporre un contributo alle proprietà fronteggianti. (258)
11. Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso. (239).
12. Autorizzazione a procedere per titolo di duello contro i deputati Antonelli — Barzilai — Ferrari Ettore e Giampietro — Baroni — Daneo e Roux — De Bernardis — Roux — Placido — Arnaboldi — Ungaro. (243, 245 a 250, 252, 281).

Il Presidente
G. BIANCHERI.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 31 dicembre 1891:

A gran cordone:

Morra di Lavriano e della Montà conte Roberto, tenente generale comandante il VII Corpo d'armata.

A commendatore:

Radicati di Marmorito cav. Ottobono, già primo aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta, colonnello comandante il reggimento cavalleria Alessandria (14).

Ponti rag. Lorenzo, direttore generale della cooperativa « l'Unione Militare ».

A cavaliere:

Spataro rag. Vittorio, consigliere segretario del Sotto Comitato della Croce Rossa di Palermo.

Calliano dott. Carlo, medico capo del 1° treno ospedale della Croce Rossa del Sotto Comitato id.

Couvert dott. Gustavo, vice presidente del Sotto Comitato della Croce Rosse in Susa.
Spadaro dott. Cosmo, medico capo dell'XI treno ospedale della Croce Rossa in Bari.
Tucci dott. Filippo, tenente medico.
Fiorini Pietro.
Tirotti dott. Stefano.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 20 e 24 dicembre 1891:

A grand' uffiziale:

Girola comm. Luigi, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Ad uffiziale:

Pola cav. Carlo, tenente colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

A cavaliere:

Biamonte dott. Achille, capitano medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Minarelli Cesare, capitano di fanteria id. id., id.
Bertesi Cesare, id. id., id.
Saccardi Stefano, capitano contabile id. id., id.
Caron Mazzola Giovanni, tenente di fanteria id. id., id.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Con decreti del 24 dicembre 1891:

A commendatore:

Dario cav. avv. Enrico, industriale, membro di amministrazione del Real Collegio delle fanciulle, già assessore del municipio di Milano.

A cavaliere:

Spinoso Salvatore, notaro in Palermo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreti del 31 dicembre 1891:

Ad uffiziale:

Ferraris cav. Secondo, ingegnere del genio civile, collocato a riposo.

A cavaliere:

Albanese ingegnere Giovanni.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 726 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica, approvato con Nostro decreto del 19 agosto corrente anno n. 549;

Considerato che, in seguito alle riduzioni dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione pel servizio degli scavi di antichità, questi debbono essere necessariamente tenuti in limiti più ristretti, e quindi è superiore al bisogno il numero delle *guardie degli scavi* portato dal ruolo organico predetto;

Considerato che per la conservazione dei monumenti occorre invece un numero di *custodi* maggiore di quello stabilito dal citato ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale per l'arte antica, approvato con Nostro decreto del 19 agosto corrente anno, n. 549, sono soppressi i seguenti posti dal 1° gennaio p. v.:

20 Guardie degli scavi	a L. 1000	totale L.	20,000
2 Inservienti	a L. 700	» »	1,400
			21,400

Art. 2.

Al ruolo organico predetto sono aggiunti i seguenti posti, dal 1° gennaio p. v.:

6 Custodi	a L. 900	totale L.	5,400
20 Id.	a L. 800	» L.	16,000
		L.	21,400

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 727 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 (capoverso 1° e 2°) dei capitolati per l'esercizio delle strade ferrate componenti le Reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;

Visto l'art. 6 della legge approvativa dei capitolati stessi n. 3048 (serie 3ª), del 27 aprile 1885;

Vista la tariffa eccezionale n. 1001 a piccola velocità pel trasporto a carro completo di immondizie e spazzatura di città; marna o marga; piume sucide per concime, torba in natura non compressa od in tritumi, in sacchi, o che ha servito per lettiera di animali, alla rinfusa, concordata colle Società esercenti le Reti predette ed approvata con decreto ministeriale n. 60612/6823 del 30 novembre 1891;

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato, per l'Agricoltura, Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1892 ed in via d'esperimento per un periodo non minore di due anni, le Società concessionarie dell'esercizio per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico applicheranno la suaccennata tariffa eccezionale n. 1001 con esse accordata, ridotta in ogni sua parte - escluse soltanto le tasse minime - nella misura qui appresso indicata, e cioè:

per la Serie *A* del 17,50 per %
id. id. *B* » 22,50 »
id. id. *C* » 27,50 »

rimanendo con ciò i prezzi della tariffa stessa, per l'applicazione ai trasporti nei riguardi col pubblico e ferme stando le condizioni cui la medesima è soggetta, modificati come qui appresso viene riportato:

SERIE A.

PREZZO	Zone di percorrenza												DIRITTO fisso per vagone
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	da 1 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km	
Per vagone e chilometro . . . . L.	0,2692	0,2424	0,2154	0,2154	0,2020	0,2020	0,2020	0,2020	0,2020	0,2020	0,2020	0,2020	1,683
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	13,46	25,58	47,12	68,66	88,86	109,06	129,26	149,46	169,66	189,86	210,06	—	

Avvertenza. — Tassa minima per spedizione L. 5,10, oltre il diritto fisso e le tasse accessorie.

SERIE B. — Spedizioni di almeno 50 vagoni in un anno, applicabile in via di rimborso a forma della condizione *b*.

PREZZO	Zone di percorrenza												DIRITTO fisso per vagone
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	per 50 km o pagando per tale percorrenza	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km	
Per un vagone e chilometro . . . L.	—	0,2162	0,1922	0,1922	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	0,1801	1,683
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	12,01	22,82	42,04	61,26	79,27	97,28	115,29	133,30	151,31	169,32	187,33	—	

SERIE C. — Spedizioni di almeno 200 vagoni in un anno, applicabile in via di rimborso a forma della condizione b.

PREZZO	Zone di percorrenza I (da 1 a 50 km)	II (da 51 a 100 km)	III (da 101 a 200 km)	IV (da 201 a 300 km)	V (da 301 a 400 km)	VI (da 401 a 500 km)	VII (da 501 a 600 km)	VIII (da 601 a 700 km)	IX (da 701 a 800 km)	X (da 801 a 900 km)	XI (da 901 a 1000 km)	XII (oltre 1000 km)	DIRITTO fisso per vagone
Per vagone e chilometro . . . . L.	—	0,1916	0,1704	0,1704	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	0,1597	1,479
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . »	10,65	20,23	37,27	54,31	70,28	86,25	102,22	118,19	134,16	150,13	166,10	—	

Art. 2.

Nella sistemazione dei conti, da farsi fra Governo e Società, colle norme tracciate nel 3° e 4° capoverso dell'articolo 44 dei capitolati d'esercizio, approvati con legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, i prodotti che si otterranno coll'applicazione della tariffa così ridotta, reintegrati coll'accredito alle società delle minori somme incassate, in conseguenza degli ordinati ribassi, saranno computati, per gli effetti della ripartizione di cui agli articoli 22 del contratto d'esercizio della Rete Mediterranea e 25 di quello per la Rete dell'Adriatico approvati colla legge predetta, esclusivamente e sempre in aggiunta al prodotto iniziale rispettivamente e per ciascun anno.

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

BRANCA.
CHIMIRRI.
LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 7̃88 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo ordinamento della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 25 luglio 1887 n. 4831 (serie 3ª), che approva alcune modificazioni al suddetto ordinamento;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 22 dell'ordinamento della R. Accademia navale approvato con R. decreto 5 settembre 1886 num. 4094 (serie 3ª) e modificato dal Regio decreto 25 luglio 1887 n. 4831, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 22.

CORSO SUPERIORE. - *1° periodo.* — È obbligatorio per tutti i sottotenenti di vascello di seguire il 1° periodo del corso superiore. Alla fine di esso, dinanzi a speciale Commissione, presieduta da un ufficiale ammiraglio, dovranno dare esame su tutte le materie d'insegnamento obbligatorie stabilite da apposito programma.

Le successive promozioni a tenenti di vascello e la definitiva classificazione in quest'ultimo grado, dipenderanno principalmente dall'esito degli esami e dai punti di merito in essi riportati.

Se qualche sottotenente di vascello, per cause indipendennti dalla sua volontà, non potrà seguire l'azidetto 1° periodo con gli ufficiali del suo corso, dovrà seguirlo tosto che sia possibile.

Nessuno sarà ammesso a ripetere il 1° periodo del corso, salvo che ragioni di malattia o altre gravi circostanze, debitamente giustificate, abbiano prodotto interruzione prolungata negli studi.

I sottotenenti di vascello nelle condizioni previste dai due precedenti paragrafi, saranno, dopo gli esami finali, classificati con quei compagni di pari grado e nomina con i quali avrebbero dovuto seguire il corso.

I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale in non più di due materie obbligatorie, saranno ammessi, quando lo stabilirà il Ministero, a sostenere l'esame di riparazione sulle materie medesime; se anche in questa prova non ottenessero l'idoneità in qualcuna di esse, saranno chiamati ad un secondo esame di riparazione nell'anno seguente, al termine del 1° periodo del corso superiore. Sia che superino la prova al primo od al secondo esame di riparazione, i detti sottotenenti di vascello saranno classificati, in concorso fra loro, immediatamente dopo i loro compagni di corso. Se qualcuno di essi non ottenesse l'idoneità in una od in entrambe le materie al secondo esame di riparazione, sarà chiamato ad una terza ed ultima prova sulle medesime nell'anno susseguente allorchè avranno luogo gli esami del primo periodo del corso superiore. Se approvato, sarà allora classificato in concorso con i sottotenenti di vascello con i quali sosterrà la prova in quell'anno; ove non superi quest'ultimo esame, sarà egli escluso dal quadro di avanzamento.

I sottotenenti di vascello riprovati all'esame finale in più di due materie obbligatorie saranno ammessi, al termine del 1° periodo del corso superiore dell'anno seguente, a dare esame di riparazione sulle materie medesime. Se approvati, saranno classificati dopo i loro compagni di corso, compresi quelli che fossero stati chiamati ad esami di riparazione soltanto su due materie. Se qualcuno di essi non ottenesse l'approvazione in qualche materia, sarà chiamato ad un secondo ed ultimo esame di riparazione su di esse nell'anno susseguente al termine degli studi del 1° periodo del corso superiore. Se approvato, sarà allora classificato in concorso con i sottotenenti di vascello coi quali sosterrà la prova in quell'anno; ove non superi quest'ultimo esame sarà escluso dal quadro di avanzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

S. DE SANT-BON.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **3** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13, titolo II della legge 14 luglio 1891 n. 398, che concede al Nostro Governo facoltà di coordinare e pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento del corpo della guardia di finanza;

Vedute le leggi 8 aprile 1881 n. 149 (serie 3ª), l'allegato F, della legge 2 aprile 1886 num. 3754 (serie 3ª), il titolo II della legge 14 luglio 1891 n. 398, ed il decreto 24 dicembre 1891 n. 723;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo della guardia di finanza, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Legge sull'ordinamento del corpo della guardia di finanza

Art. 1.

(Articolo 1 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Il corpo della guardia di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica ed è deputato a:

a) Impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) Tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) Vigilare per conto dello Stato ed anche per conto dei comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) Concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nessuno appartenente al corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5.

Art. 2.

(Articolo 2 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 8 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Il corpo della guardia di finanza si compone di:

Ufficiali:

Ispettori di divisione;
Ispettori di circolo;
Sotto-ispettori;
Tenenti;
Sottotenenti.

Sotto ufficiali:

Marescialli;
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Guardie:

Guardie (scelte e comuni).

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

(Articolo 3 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 8 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Il corpo della guardia di finanza è ripartito in otto divisioni, ciascuna delle quali è diretta da un ispettore comandante di divisione, e si divide in circoli, luogotenenze e brigate sotto la dipendenza rispettivamente di ispettori, tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri o sottobrigadieri. A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sotto-ispettori o tenenti. Nei circoli più importanti possono essere aggiunti sotto-ispettori agli ispettori.

(Articolo 9 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Gli ispettori comandanti di divisione sono alla immediata dipendenza del Ministero delle finanze, hanno grado pareggiato a quello di colonnello o di tenente colonnello dell'esercito, e sono nominati a scelta fra gli ispettori della guardia, sentito il comitato di cui all'articolo 27 della presente legge.

La revoca dall'ufficio, la dispensa dal servizio e la destituzione degli ispettori comandanti di divisione vengono determinate dal Ministero, udito il parere del detto comitato.

Art. 4.

(Articolo 12 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Gli ispettori della guardia di finanza sono nominati fra i sotto-ispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato. I sotto-ispettori sono nominati per esame di idoneità fra i tenenti di prima classe e fra quelli di seconda classe, che abbiano almeno due anni di grado.

(Articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

I sotto-tenenti sono tratti dai marescialli ed anche dai brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosità e buona condotta dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame, o la prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni.

I sottobrigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esami d'idoneità, ai quali sono ammesse solo le guardie di buona condotta, che contino almeno due anni di servizio.

(Articolo 3 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

I sottoufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata potranno essere ammessi nel corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esami, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi corpi.

(Articolo 8 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

Nessuno può essere guardia scelta se non dopo cinque anni di servizio prestato nel corpo.

(Articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

I tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati metà per anzianità e metà a scelta, rispettivamente fra i sottotenenti, i brigadieri ed i sottobrigadieri, i quali abbiano l'idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.

Le nomine a ufficiale sono fatte per decreto reale; quelle a sottoufficiale per determinazione ministeriale.

(Articolo 5 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754 e articolo 4 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Le promozioni di classe negli ispettori potranno essere fatte per due terzi a titolo di anzianità e per un terzo a scelta; nei tenenti sono date esclusivamente per anzianità.

Art. 5.

(Articolo 5 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Il corpo della guardia di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

Con regio decreto, proposto dal Ministro dalla guerra di concerto con quello delle finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge sarà provveduto alla formazione di guerra della guardia di finanza, ordinandola in compagnie e battaglioni per circoli.

I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato della guardia, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

I battaglioni e le compagnie mobilitate dipenderanno dal Ministro della guerra, per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dell'esercito di prima e seconda linea, sì nel servizio della milizia mobile e territoriale.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il Ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia finanza.

Art. 6.

(Art. 6 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

L'ammissione nel corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire cento per assegno di primo corredo.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di avere compito il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del corpo della guardia di finanza, o immediatamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

f) di saper leggere e scrivere;

(Art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509).

g) di non aver subìto condanne per reati che portino la pena dell'arresto per un tempo superiore nel massimo di cinque giorni, e della ammenda non superiore nel massimo a lire cinquanta, secondo le leggi penali generali.

Art. 7.

(Art. 7 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.

Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali e le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di cinque anni in cinque anni.

Art. 8.

(Articolo 1 dell'allegato *F* alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

Gl'inscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi che loro spetterebbe nel Regio esercito e nella Regia armata, finchè continuano a rimanere nella guardia stessa.

Art. 9.

(Art. 2 dell'allegato *F* alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

Gl'inscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

(Art. 9 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 10.

(Art. 10 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

I nuovi arruolati devono essere trattenuti presso determinate sedi di ispettore per riceverli l'istruzione.

La durata del periodo d'istruzione per regola è di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata, o che abbiano già ricevuta l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.

(Art. 6 dell'allegato *F* alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

E' istituito un deposito d'istruzione speciale per preparare agli esami di sottobrigadiere i giovani arruolati nel corpo e forniti di licenza ginnasiale o tecnica. Dopo un corso non minore di quattro mesi, gli allievi di tale deposito, superando felicemente gli esami, potranno essere promossi sottobrigadieri.

Art. 11.

(Art. 11 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggano un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.

Art. 12.

(Art. 12 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Le mancanze disciplinari dei sotto ufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

1° Coll'ammonizione;

2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

3° Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o coll'espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre, per i graduati:

5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° Colla retrocessione a guardia semplice.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del corpo.

Art. 13.

(Art. 13 della legge 8 aprile 1881 n. 149 e art. 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

I castighi, di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo precedente, sono pronunciati dai capi di brigata, di luogotenenza e di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento:

a) Per lievi mancanze alla disciplina;

b) Per lievi mancanze alle regole del servizio;

c) Per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado è pronunciata dagli ispettori comandanti di divisione per mancanze alle discipline od alle regole di servizio, le quali non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore, ed anche per recidiva nel non tenere esemplare contegno.

La retrocessione a guardia semplice delle guardie scelte è pronunciata dagli ispettori comandanti di divisione, sentito il parere di una commissione di disciplina, la cui composizione e la cui procedura saranno determinate dal regolamento.

La retrocessione dei sotto ufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo, sono sanciti dal Ministero delle finanze, sulla proposta dell'ispettore comandante di divisione, avvalorata dal parere della commissione di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo, si applicano nei casi di:

a) Incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) Abbandono del posto;

c) Diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata, per più di tre giorni;

d) Gravi mancanze, sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori che, pei singoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi e dal codice penale comune.

Il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal corpo, accompagnata dalla perdita del diritto a pensione.

Art. 14.

(Articolo 14 della legge 8 aprile 1881 n. 149, R. decreto 24 dicembre 1891 n. 723).

È punita col carcere militare:

1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco od essendo in servizio armato;

2. L'insubordinazione con minacce, insulti o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal codice penale comune.

Art. 15.

(Articolo 15 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

La guardia di finanza, che in servizio od occasione del servizio commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del codice penale per l'esercito.

Art. 16.

(Articolo 16 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1. Coll'ammonizione;

2. Con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a 30 giorni;

3. Colla sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da 30 giorni ad un anno;

4. Colla dispensa dal servizio;

5. Colla destituzione.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina e alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli ispettori comandanti di divisione, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento.

Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto reale, sentito il parere del comitato del corpo, come consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato, nè per l'avanzamento nè per l'anzianità.

Art. 17.

(Art. 17 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Gli individui della guardia di finanza che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'art. 188 del codice penale per l'esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli art. 191, 200 e 202 dello stesso codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi o valori; a chi abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi siasi lasciato corrompere per trarre in inganno il consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione.

Art. 18.

(Art. 18 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Le pene di cui agli articoli 14, 15 e 17 sono pronunziate dai tribunali militari.

Art. 19.

(Art. 19 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 20.

(Art. 20 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono

contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

È perciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori di circolo ed ufficiali, nonchè il contingente della guardia di finanza.

(Art. 9 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo e sulle imposte di produzione, l'amministrazione potrà mantenere, nei limiti della forza organica del corpo della guardia di finanza, e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del corpo non più adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi, purchè abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'età.

Art. 21.

(Articolo 21 della legge 8 aprile 1881 n. 149, articolo 7 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754, articolo 9 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

I gradi e i soldi del corpo della guardia di finanza e le pensioni dei sottoufficiali e delle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

Il trattamento di riposo agli ufficiali è regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.

Art. 22.

(Articolo 22 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi più di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

Art. 23.

(Articolo 23 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono le qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 24.

(Articolo 24 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Il fondo attuale della massa del corpo e quello che verrà successivamente formandosi, sarà investito in rendita consolidata 5 0[0], intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.

Art. 25.

(Articolo 25 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

a) In creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sottoufficiali e delle guardie di finanza;

b) In sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sottoufficiali e delle guardie benemerite della amministrazione;

c) In doti alle figlie dei sottoufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;

d) In concessioni annue ad individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) In premi straordinari a individui del corpo che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

Art. 26.

(Articolo 26 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

L'amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata a un consiglio d'amministrazione, composto di sei impiegati superiori tratti dall'amministrazione finanziaria e dalla Corte dei conti e presieduto dal direttore generale delle gabelle.

Art. 27.

(Articolo 10 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

E' istituito presso il Ministero delle finanze un comitato del corpo della guardia di finanza, composto di:

Un generale dell'esercito, *presidente*;
Un ispettore generale del Ministero;
Un capo divisione del Ministero;
Un ufficiale superiore dell'esercito;
Un ispettore comandante di divisione.

(Articolo 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Quando però questo comitato siede come consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del corpo della guardia, eguale in grado a quello che deve essere giudicato.

(Articolo 13 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del comitato del corpo della guardia, e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 28.

(Articolo 28 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

Con regolamenti approvati con decreto reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per l'applicazione delle pene, per la formazione della massa del corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottoufficiali; e si daranno le istruzioni per le indennità, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.

Art. 29.

(Articolo 14 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

Per gli immediati bisogni del servizio potranno essere nominati all'ufficio di ispettore di divisione gli attuali ispettori superiori delle gabelle, che abbiano prestato servizio nel corpo della guardia di finanza. Fino al 31 dicembre 1895 agli esami per i posti di sottospettore della guardia di finanza potranno anche concorrere gli attuali impiegati delle dogane, che da due anni almeno godano uno stipendio non inferiore a lire 2000.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

TABELLA I.

Dei gradi e dei soldi

Ispettori divisionali:		
Metà di 1ª classe	L.	6,000
Metà di 2ª classe	»	5,000
Ispettori di circolo:		
Un terzo di 1ª classe	»	4,000
Un terzo di 2ª classe	»	3,500
Un terzo di 3ª classe	»	3,200
Sotto ispettori	»	3,000
Tenenti:		
Metà di 1ª classe	»	2,500
Metà di 2ª classe	»	2,100
Sottotenenti	»	1,700
Marescialli	»	1,300
Brigadieri	»	1,200
Sottobrigadieri	»	1,000
Guardie:		
Scelte	»	900
Comuni durante la prima ferma	»	750
Comuni, dopo la prima ferma	»	810

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

Ai sottoufficiali ed alle guardie delle brigate di mare	L.	120
Ai sottoufficiali ed alle guardie delle brigate volanti	»	96
Ai sottoufficiali ed alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna	»	72

Un'indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti, ai sottotenenti, ai sottoufficiali ed alle guardie che non hanno alloggio in caserma.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e d'ufficio, e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottoufficiali ed alle guardie saranno determinate per decreto ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

TABELLA II.

Delle pensioni pei sottoufficiali e per le guardie.

	PENSIONE ACCORDATA PER	
	15 anni di servizio	30 anni di servizio
Maresciallo . . . . . . L.	330	930
Brigadiere . . . . . . »	300	900
Sottobrigadiere . . . . . »	250	770
Guardia scelta . . . . . »	230	700
Guardia comune . . . . . »	200	600

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

Alla vedova del defunto senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito;

Alla vedova del defunto con prole, la metà;

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Il Numero **CCCCXL** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Verdello (Bergamo) per la costituzione in ente morale dell'Asilo stesso e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti gli atti pubblici 19 novembre 1887 e 9 maggio 1890 rog. Terzi, coi quali la signora Rosa Gambarini ha fatto donazione a favore del detto Asilo di una zona di terreno per costruirvi un fabbricato ad uso del Pio Istituto;

Visti gli atti relativi alla predetta domanda, dai quali risulta che l'Istituto dispone di mezzi adeguati al suo scopo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Verdello del 21 gennaio e 27 febbraio 1891;

Visto lo statuto organico proposto dalla Commissione amministrativa dell'Asilo;

Visti i voti della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo in data 5 settembre 1890 e 19 giugno 1891;

Viste le leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Verdello è costituito in ente morale, e la sua amministrazione è autorizzata ad accettare la donazione Gambarini.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico dello stesso Asilo in data 5 maggio 1891, composto di trentaquattro articoli, che, d'ordine Nostro, sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. **CCCCXLII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di **Dio e per volontà** della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visti i Regi decreti 15 ottobre 1875 n. 2758 (serie 2ª) e 23 marzo 1890 n 3715 (serie 3ª);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Carrara in data 22 giugno 1891;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la elezione dei componenti la Camera di commercio ed arti di Carrara, i comuni di Bagnone, Filattiera e Villafranca in Lunigiana sono distaccati dalla sezione elettorale di Pontremoli e costituiranno una nuova sezione elettorale commerciale, con sede a Bagnone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 3 gennaio 1892, circa la proroga dei poteri del R. Commissario straordinario di Maddaloni (Caserta).*

SIRE!

Essendo prossimo a scadere il termine prescritto dalla legge, si dovrebbe in questi giorni provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del comune di Maddaloni, il cui Consiglio fu sciolto con regio decreto del 7 ottobre u. s.

Sono però in corso alcuni importantissimi affari ai quali il R. Commissario ha consacrato la sua attività e che è bene, ad evitare dilazioni, sieno da lui definiti.

Il prefetto di Caserta rappresenta quindi la necessità, che i poteri del Commissario sieno prorogati come consente la legge almeno a tutto febbraio, soggiungendo che il provvedimento è anche invocato da quella cittadinanza.

Provvede in tal senso l'accluso schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visto il Nostro decreto in data 7 ottobre u. s., col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Maddaloni e fu n o minato commissario straordinario il signor cav. Vincenzo Gilblas;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Maddaloni è prorogato a tutto febbraio prossimo ven turo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1892

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 3 gennaio 1892, circa la proroga dei poteri del Regio Commissario in Marsala (Trapani).*

SIRE!

Entro il termine del giorno 12 di questo mese dovrebbesi ricostituire il disciolto Consiglio comunale di Marsala. Ma il Prefetto di Trapani fa alcune considerazioni per le quali egli crede necessario che sia prorogato il termine predetto. Egli osserva che il Regio Commissario, tra gli altri affari, si è accinto a studiare la sistemazione del Dazio di consumo, e a concretare un progetto definitivo del Cimitero. La importanza di questi due affari e le difficoltà che in passato ne impedirono la definizione, spiegano come non sia stato possibile condurli a termine entro il breve tempo concesso all'amministrazione provvisoria. E poichè il Prefetto riconosce essere sommamente giovevole al comune che il Regio Commissario provveda alla sistemazione di quei due importanti servizi, anche per facilitare il compito alla nuova amministrazione, liberandola dalle difficoltà che hanno fatto vacillare le amministrazioni passate, io ritengo giustificata la proposta del Prefetto e mi onoro quindi di sottomettere alla Maestà Vostra l'unito decreto di proroga dei poteri del Regio Commissario di Marsala.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 12 ottobre 1891, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Marsala, in Provincia di Trapani, e nominato commissario del Comune stesso il signor Giuseppe Alongi;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbe essere ricostituito il Consiglio comunale di Marsala, è prorogato a sei mesi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1892.

UMBERTO

G. NICOTERA.

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso.

Si avvertono le Direzioni dei giornali, riviste, ed altre pubblicazioni periodiche del Regno, che il Ministero della Marina non si ritiene obbligato a pagare qualsiasi associazione se non l'avrà espressamente chiesta, come non si ritiene obbligato a respingere quegli esemplari che gli potessero essere spediti.

Ciò per norma di quelle Direzioni che credessero loro dovuto il prezzo di abbonamento pel solo fatto di avere spedito al Ministero della Marina qualche giornale o pubblicazione o per mancata retrocessione o disdetta.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Sono ristabilite le linee terrestri della Repubblica Argentina.

I telegrammi per tutte le destinazioni dell'America meridionale possono nuovamente essere accettati tanto per le vie del Sud che per le vie del Nord.

Roma, 11 gennaio 1892.

Il giorno 10 corrente nelle stazioni ferroviarie di Furnari e di Oliveri, provincia di Messina, è stato attivato il servizio telegrafico privato, con orario limitato.

Roma, 11 gennaio 1892.

Durante l'interruzione del cavo Perim-Assab il Comando dell'Eritrea ha stabilito un servizio di piroscafi per il trasporto dei telegrammi.

I piroscafi partono il giovedì e la domenica, ad ore indeterminate, da Assab per Perim e viceversa.

Roma, 11 gennaio 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 344018 d'iscrizione sui registri della Direzione generale corrispondente al N. 161078 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 180- al nome di *Salerno* Teresa di Giuseppe, nubile, domiciliata in Castrovillari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Salerni* Teresa. . . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 672085 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, di lire 550, N. 675594 di lire 385, N. 757513 di lire 240, N. 653171 di lire 120, N. 946382 di lire 525. al nome di *Risso* Giuseppina e Maria Assunta fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzini Filomena, vedova Risso Giuseppe; N. 698683 di lire 325, al nome di *Risso* Giuseppina e Assunta . . . . . . ecc. . . ., vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bisso* Giuseppina e Assunta detta Maria Assunta fu Giuseppe minori. . . . . ecc. . . . . vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0|0, cioè: N. 711729 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 180, al nome di *Petrella* Eugenio fu Diodato, domiciliato a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Petrelli* Eugenio, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 970926 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 550, al nome di Malusardi Rosalia di Gaetano, vedova di Calcagno cavaliere *Luigi* fu Domenico, domiciliata in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Malusardi Rosalia di Gaetano, vedova di Calcagno cav. *Dionisio* fu Domenico . . . . . ecc. . . . , vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1342 in data 2 marzo 1889 col n. 5719 di protocollo, e n. 83970 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, alla signora Dusmet Concetta fu Francesco ed altri, pel deposito di n. 5 certificati d'usufrutto della complessiva rendita di lire 1230, esibiti per riscuotere prorata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, i buoni di prorata già emessi da questa Direzione generale in favore della detta Dusmet Concetta ed altri saranno pagati, senza obbligo di presentare prima la detta ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennnaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 7261, rilasciata il 31 agosto 1891 dalla sede della Banca Nazionale di Napoli a Colambassi Ludovico, pel deposito di n. 4 cartelle del consolidato 5 per cento della complessiva rendita di lire 350, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate al detto signor Colambassi, senza obbligo della presentazione della ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 12 gennaio 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 9800, rilasciata il 6 ottobre 1891 dalla sede della Banca Nazionale in Torino, al sig. Maurizio Bocca pel deposito di n. 2 cartelle del consolidato 5 0|0, della complessiva rendita di lire 150, presentate al cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle suddette saranno consegnate al sig. Bocca Maurizio, senza obbligo della presentazione di detta ricevuta, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, 28 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA
(2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 976, rilasciata il 2 novembre 1891 dalla succursale della Banca Nazionale in Bergamo al signor Antonio Della Nave di Vittorio, pel deposito di una cartella del consolidato 5 per 0|0, di L. 50 di rendita, presentata pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data dalla prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, la nuova cartella proveniente dal cambio di quella suddetta, sarà consegnata al sig Della Nave, senza obbligo della presentazione della ricevuta, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 29 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*)

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta numero 1366, rilasciata il 28 ottobre 1891 dalla succursale del'a Banca nazionale in Bologna, alla signora Pia Salvetti fu Lorenzo, vedova Riozzi, per il deposito di numero quattro cartelle della complessiva rendita di lire 95, presentate pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle, derivanti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate alla signora Salvetti, senza bisogno della presentazione della ricevuta, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 28 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso ad un posto di allievo-ingegnere nel R. Corpo delle Miniere.

Art. 1. E' aperto un esame di concorso a un posto di allievo ingegnere nel R. Corpo delle Miniere con l'annuo assegno di lire 2000, oltre a due indennità straordinarie per viaggi di istruzione.

Art. 2. L'allievo prescelto dovrà frequentare, per non meno di due anni, una Scuola superiore, che potrà essere, a seconda dei bisogni del servizio e delle speciali attitudini dello allievo medesimo, o l'Accademia montanistica di Berlino od una delle Scuole minerarie di Londra, Parigi e Liegi.

Gli esami avranno luogo nei giorni 9 e seguenti del mese di marzo 1882.

Il giovane vincitore del concorso sarà addetto ad un ufficio minerario fino all'ottobre del detto anno e dopo verrà mandato ad uno degli Istituti superiori esteri anzidetti. Al termine di ciascun anno scolastico dovrà sostenere gli esami sulle materie studiate e riportare certificati d'idoneità dalla Scuola della quale avrà seguiti i corsi Questi certificati gli daranno il diritto alla indennità straordinaria di cui all'articolo 1. Qualora non superasse gli esami, sarà cancellato dal ruolo del R. Corpo delle Miniere.

Compiuti regolarmente gli studi all'estero, l'allievo sarà chiamato a prestare servizio nel Corpo delle Miniere per il ramo minerario o nel servizio geologico, e dopo un tirocinio, durante il quale abbia dato prova di pratica attitudine, sarà promosso al grado di ingegnere nel Corpo medesimo (1).

Art. 3. L'esame di concorso consisterà in due prove scritte sulla fisica tecnica e la meccanica, ed in prove orali sulle dette due materie, sulla chimica, la mineralogia, la geologia e le lingue straniere, secondo i programmi seguenti:

I. — Fisica tecnica.

1° Principio di Mayer e principio di Carnot. Equazioni fondamentali della termodinamica.

2° Proprietà dei gas perfetti e dei vapori saturi. Trasformazioni isotermiche ed adiabatiche.

3° Macchina ideale a vapore agente secondo un ciclo di Carnot. Macchine reali a vapore. Macchine a vapore surriscaldato.

4° Trasmissione del calore tra fluidi stagnanti e tra fluidi in moto.

5. Movimento dei fluidi aereiformi. Equazioni fondamentali Efflusso dei gas. Movimento dei gas in un condotto semplice e nei condotti complessi.

6. Combustibili industriali. Apparecchi di combustione.

7. Leggi delle correnti elettriche nei circuiti semplici e nei circuiti complessi.

8. Pile idroelettriche. Potenza e rendimento di una pila. Accumulatori. Leggi dell'elettrolisi. Elettrometallurgia.

9. Macchine dinamo-elettriche a corrente continua ed a correnti alternate. Rendimento elettrico e rendimento industriale.

10° Illuminazione elettrica. Trasporto elettrico dell'energia.

II. — Meccanica.

1° Nozioni di cinematica applicata.

2. Regolarizzazione del movimento rotatorio; volanti; regolatori.

3. Rendimento delle macchine; applicazioni alle più semplici. Dinamometri.

4° Trasmissioni: per alberi; per cinghie; per funi di canape e metalliche.

5° Motori idraulici: ruote; turbine; macchine a stantuffo.

6° Motori a vapori; generatori; apparecchi motori; sistemi più comuni di distribuzione.

7° Macchine per elevare l'acqua. Ventilatori.

8° Paranchi; strettoi; grù; maneggi; ascensori.

9° Nozioni di resistenza dei materiali.

10° Applicazioni alle costruzioni.

11° Applicazioni al calcolo degli elementi delle macchine.

III. — Chimica.

Leggi che governano la combinazioni chimiche. Teoria degli equivalenti e teoria atomica.

Metalloidi e metalli e loro principali combinazioni.

Metodi dell'analisi elementare dei corpi organici e determinazioni delle loro proprietà fisiche. Idrocarburi e loro derivati.

(1) Gli ingegneri del Corpo delle Miniere sono equiparati, per quanto riguarda gli stipendi e le indennità di viaggio, a quelli del R. Corpo del Genio civile. Essi sono distinti in ingegneri allievi collo stipendio di lire 2000; in ingegneri di 3ª classe con lire 3000, di 2ª classe con lire 3500, di 1ª classe con lire 4000; in ingegneri capi di 2ª classe con lire 8000 e di 1ª classe con lire 9000.

Principii generali di analisi chimica. Analisi per via secca. Analisi quantitativa per via umida.

IV. — **Mineralogia e geologia.**

Principi di cristallografia. Derivazione delle principali forme cristalline dei minerali. Caratteri fisici e chimici dei minerali.

Descrizione e riconoscimento dei principali minerali e delle principali roccie.

Stratigrafia terrestre. Caratteri e classificazione cronologica delle principali formazioni geologiche.

Carte e sezioni geologiche.

V. — **Lingue straniere.**

Lingua tedesca per chi aspira di seguire i corsi dell'Accademia di Berlino, lingua inglese per chi chieda di recarsi alla Scuola di Londra, e lingua francese per chi voglia iscriversi alle Scuole di Parigi o di Liegi.

Si terrà conto anche dei titoli che l'aspirante avrà unito alla sua domanda, e specialmente di quelli riguardanti studi già fatti in materia d'arte mineraria e di geologia.

Si avrà pure riguardo all'abilità dei candidati nel disegno di paesaggio.

Art. 4. Coloro che vorranno essere ammessi all'esame dovranno far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio non più tardi del 20 febbraio anno corrente, apposita istanza, nella quale sia esattamente indicato il loro domicilio, e a cui siano annessi i seguenti documenti:

1° Certificato degli studi fatti e diploma d'ingegnere ottenuto in una delle Scuole di applicazione del Regno;

2° Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non abbia compiuto il 30° anno di età;

3° Certificato medico di robusta e sana costituzione, adatta ai lavori di campagna;

4° Atto dell'aspirante col quale si obblighi, ove riesca vincitore nel concorso e ottenga la nomina ad ingegnere, di rimanere in servizio nel R. Corpo delle Miniere almeno per otto anni.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno utili allo scopo.

Qualora sia riconosciuto necessario, i concorrenti potranno essere sottoposti ad una visita medica.

Roma, addì 2 gennaio 1892.

Il Direttore generale
MIRAGLIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di L. 700, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Verona, a mente del disposto dal Decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 aprile p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, lì 31 dicembre 1891.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto un concorso pel conferimento dell'ufficio di professore di Composizione nel R. Istituto musicale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire tremila (L. 3000).

Il concorso anzidetto avrà luogo per titoli comprovanti il valore didattico del candidato.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero ed avrà diritto di chiedere ai concorrenti, ove la stimi necessaria, anche la prova dell'esame.

L'esperimento consisterà in questo caso:

a) Nel comporre una Fuga a otto parti reali in due cori, di stile osservato, sul tema che sarà dato dalla Commissione seduta stante.

b) Nel comporre un periodo di musica strumentale di stile classico, secondo il tema che sarà consegnato dalla Commissione predetta.

c) Nel fare un cômpito scritto sulla storia dell'arte musicale.

d) Nel dare una lezione teorico pratica innanzi la Commissione.

Per essere ammessi al concorso occorre produrre regolare domanda in carta da bollo da lire una, corredata dai seguenti documenti:

Atto di nascita;

Fede di penalità;

Certificato medico di data contemporanea alla domanda, debitamente legalizzato, che attesti la buona costituzione fisica del concorrente;

Titolo originale o in copia autentica degli studi percorsi.

Le domande si dovranno indirizzare non più tardi del 31 gennaio 1892 al Ministero della Istruzione pubblica, con un elenco di tutti i documenti numerati e legati in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Roma, 21 dicembre 1891.

Il Direttore capo della divisione per l'arte moderna
2 COSTETTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto un concorso per titoli, o per titoli e prove, al posto di professore di clarinetto nel R. Istituto Musicale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 1200 (Milleduecento).

La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà eletta dal Ministro della pubblica istruzione. Essa avrà il diritto di chiedere ai candidati, se lo creda necessario, le prove seguenti:

1. Suonare un pezzo, a scelta del candidato, nel quale si faccia rilevare il genere cantabile e quello brillante di difficoltà.

2. Eseguire col clarinetto, a prima vista, un brano di studio o di un pezzo scelto dalla Commissione seduta stante, trasportandolo da uno ad altro tono.

3. Eseguire un pezzo a scelta della Commissione, previo studio di otto giorni.

4. Dar saggio del sistema d'insegnamento e della capacità didattica, con una lezione teorico-pratica.

5. Armonizzare, in iscritto, un breve partimento, dato seduta stante dalla Commissione, la quale assegnerà quel tempo che stimerà conveniente per adempiere la prova.

6. Rispondere alle interrogazioni che saranno fatte intorno alla storia, alla natura, alla teoria ed alla pratica dello strumento.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da lire una, corredate dalle fedi di nascita e di quelle recenti di buona condotta, di penalità, di sana costituzione fisica, debitamente legalizzate, nonchè di tutti quei documenti che possono fare emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno essere indirizzate non più tardi del 31 gennaio 1892 al Ministero della istruzione pubblica, con un elenco di tutti i documenti numerati e legati in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Roma, 21 dicembre 1891.

Il Direttore capo della divisione per l'arte moderna
2 COSTETTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un posto di professore di violino nel R. Istituto musicale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 1600 (milleseicento).

Il concorso sarà per titoli o per titoli e prove.

La Commissione incaricata dell'esame di tale concorso sarà eletta dal ministro della istruzione pubblica. Essa avrà il diritto di chiedere ai candidati, se lo creda necessario, le prove seguenti:

1. Suonare un Concerto, a scelta del candidato;
2. Eseguire un pezzo dell'antica scuola italiana del violino, scelto dalla Commissione, previo studio di otto giorni;
3. Eseguire a prima vista un *tempo* di quartetto, proposto seduta stante dalla Commissione;
4. Esporre verbalmente o in iscritto i criteri a cui s'informa il metodo di insegnamento che il candidato intende applicare;
5. Armonizzare in iscritto nel periodo di tre ore, disponendo le parti per quartetto a corda, un partimento dato dalla Commissione;
6. Rispondere alle interrogazioni che saranno fatte intorno alla storia, alla natura, alla teoria ed alla pratica dello strumento.

Le domande di ammissione al concosso, su carta da bollo da lire una, corredate delle fedi di nascita e di quelle recenti di buona condotta, di penalità e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzate, non che di tutti quei documenti che possano fare emergere le qualità artistiche del candidato, dovranno essere indirizzate non più tardi del 31 gennaio 1892 al Ministero della istruzione pubblica, con un elenco di tutti i documenti numerati e legati in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Roma, 21 dicembre 1891.

Il Direttore capo della divisione per l'arte moderna
COSTETTI.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *generale del concorso alla cattedra di Ostetricia e clinica ostetrica della R. Università di Genova. (Straordinario).*

Membri della Commissione:

Tibone prof. Domenico, *presidente.*
Morisani prof. Ottavio.
Cuzzi prof. Alessandro.
Calderini prof. Giovanni.
Inverardi prof. Giovanni, *relatore.*

Concorrenti, i signori:

Acconci dott. Luigi.
Bossi dott. Luigi Mario.
Cosentino dott. Giovanni.
Ferrari dott. Giovanni.
Frascani dott. Vittorio.
Guastavino dott. Federico.
Lauro dott. Vincenzo.
Marchionneschi dott. Ottaviano.
Meola dott. Felice.
Pestalozza dott. Ernesto.
Oliveti dott. Francesco.
Pinzani dott. Ermanno.
Roncaglia dott. Giuseppe.
Truzzi prof. Ettore.

I· L'esame accurato dei titoli scientifici e dei documenti di carriera, rafferma nei commissari il seguente giudizio sintetico sui vari concorrenti:

1. Il dott. Ferrari Giovanni presenta pochi lavori ed insufficienti; inoltre la sua attitudine didattica non è abbastanza dimostrata, poichè, quantunque abbia ottenuto la libera docenza, non v'è alcun documento che provi l'abbia egli esercitata.

Non essendo mai stato addetto a nessun Istituto ostetrico, non presenta guarentigia clinica ostetrica.

Laureatosi nel 1887, attese a perfezionarsi all'estero, due anni; fu assistente onorario alla Clinica operativa di Genova per tre anni.

2 Il dott. Oliveti Francesco, laureatosi in Bologna nel 1859, presenta poche pubblicazioni nelle quali si cerca invano lo indirizzo scientifico: non consta la sua attitudine didattica, nè dai documenti presentati si può avere la necessaria guarentigia, sotto l'aspetto clinico, per dirigere un Istituto ostetrico.

3. Il dott. Guastavino Federico conseguì la laurea nel 1883 a Genova e la libera docenza a Torino; presenta pochi lavori i quali sono insufficienti e redatti con materiale in parte già pubblicato da altri e senza che appaia l'autorizzazione del direttore dell'Istituto presso il quale venne raccolto.

E' da notare poi, che tanto dai lavori scientifici, quanto dai documenti, non risulta che abbia sufficiente coltura pratica, nè attitudine didattica per coprire un posto di direttore di un Istituto clinico.

L'unico lavoro che merita qualche considerazione, è quello sui fibromi del segmento inferiore dell'utero, il quale è accurato, ma essendo di pura compilazione, non può modificare il giudizio sopra enunciato.

4. Il dott. Marchionneschi Ottaviano si laureò in Pisa nel 1871, fu medico condotto per otto anni, nel 1879 diventa assistente della Clina ostetrica di Pisa, ove rimane fino al 1886.

I documenti di carriera e i lavori scientifici del concorrente, quantunque numerosi, mostrano come dacchè egli ha cessato di essere assistente, sia scaduto notevolmente nell'attività pratica e sopratutto nella scientifica. Lo dimostrano le decrescenti votazioni riportate negli ultimi concorsi.

5. Il dott. Frascati Vittorio, appena laureato, fece un corso di perfezionamento di fondazione privata a Parigi, indi per due anni fu assistente alla Clinica ostetrico-ginecologica di Firenze, donde passò in quella di Pisa, ove trovasi tuttora.

Coltiva con amore la specialità, è intelligente e colto; dai suoi lavori si argomenta una certa industria nella costruzione di istromenti più o meno ingegnosi, dei quali alcuni di pratica utilità.

Lascia qualche cosa a desiderare nello indirizzo scientifico e non si mostra sofficientemente perito nella parte clinica.

L'attitudine didattica è dimostrata dalla libera docenza ottenuta per esami e dai corsi di Ostetrica fatti agli studenti e alle levatrici.

6. Il dott. Cosentino Giovanni si laureò a Napoli nel 1873, attese a perfezionarsi all'estero, e coprì parecchi posti di ordine pratico nell'amministrazione comunale.

Fu assistente della Clinica ostetrica di Palermo, ove dal 1885 trovasi fino ad oggi.

Il Cosentino diede prove non dubbie di attività scentifica, dimostrando idee ed ingegno originali. Si applicò in particolar modo alla Ginecologia, e con operazioni ardite e felici diede prove di abilità operatoria non comune. Si volse alla Ginecologia prendendo le mosse dalla Chirurgia e non dalla Ostetricia.

Il suo primo lavoro (involuzione dell'utero nei parti patologici) di indole ostetrica venne fatto con buon indirizzo; lo stesso non si può dire dei successivi, pure sull'Ostetricia, in cui trascura troppo la letteratura patria.

Più tardi, accortosi del disaccordo nella sua coltura scientifica fra a parte ostetrica e la ginecologica, cercò di riparare dedicandosi all'Ostetricia con maggiore lena, ma non ostante gli sforzi fatti non si può dire che sia pienamente riuscito. Ha dato prove non dubbie di attitudine didattica.

7. Il dott. Vincenzo Lauro ottenne la laurea in Napoli nel 1880. Passò a varie riprese sei anni nella Clinica ostetrica di Napoli, ove trovasi tuttora nella qualità di coadiutore.

Negli 11 anni che passarono dalla laurea il dott. Lauro ha potuto provare di possedere l'attitudine cattedratica, e fare molti lavori, due

fra essi per volume, e per la importanza degli argomenti affrontati e svolti, notevoli.

Alla storia ed alla erudizione fa parte larghissima, forse eccessiva; dimostra ingegno atto all'osservazione ed alla esperienza; cadde però in qualche inesattezza.

I titoli ginecologici sono quasi nulli, negli ostetrici manca la impronta personale.

8. Il dott. Giuseppe Roncaglia si laureò nel 1882, e dall'ottobre 1883 è assistente nella Clinica ostetrica di Modena.

In questo tempo non ha prodotto molto nel campo scientifico, e le sue pubblicazioni non sono molto importanti; in esse tuttavia si scorge una mente colta ed un miglioramento progressivo nella scelta degli argomenti.

Della sua attitudine didattica è conferma la libera docenza conseguita per esami ed i corsi fatti agli studenti.

9. Il dott. Luigi Morio Bossi fu allievo interno nel sifilicomio di Torino durante gli ultimi due anni del corso medico, si laureò nel 1885, fu assistente nella sezione ginecologica dell'ospedale maggiore di Milano per 3 mesi, poi andò a perfezionarsi a Londra.

Dal gennaio all'ottobre del 1886 fu assistente alla cattedra di Medicina legale in Torino, e poi assistente della Clinica ostetrica di Genova per un biennio.

Nel biennio 1889-90-91 venne incaricato dell'insegnamento e della Direzione della Clinica ostetrica di Genova, durante il qual tempo frequentò assiduamente il laboratorio di Patologia generale.

In tutto questo tempo relativamente breve ha pubblicato molti lavori, di cui alcuni ben studiati mostrano grande attività e reale valore, sopratutto nella parte sperimentale; in altri, poco studiati e non abbastanza meditati si notano inesattezze e conclusioni non sempre corrette.

Ha fatto operazioni gravi con risultati abbastanza felici, volonteroso allo studio, ha dato prova di saper dirigere una Clinica e di avere attitudine didattica.

10. Il dott. Ermanno Pinzani si laureò a Bologna nel 1879. Passò nove anni come assistente alla Clinica ostetrica di Bologna e di là passò nel 1888 a dirigere la maternità di Bologna.

Ha pubblicato numerosi lavori, i quali dimostrano una larga coltura; anzi va fino all'esagerazione nel riferire le fonti bibliografiche. Negli ultimi anni si nota un apprezzabile miglioramento ne' suoi scritti, avendo poco a poco sostituito al semplice ragionamento induttivo la prova sperimentale.

Dacchè è alla direzione della maternità di Bologna ha pubblicato alcuni lavori importanti, nei quali la sperimentazione chimica prevale troppo su quella che ha più stretta attinenza coll'Ostetrica.

La sua attitudine didattica è al di sopra di ogni contestazione, i titoli ginecologici sono insufficienti; dirige bene la meternità cui è preposto.

11. Il dott. Felice Meola ottenne la laurea in Napoli nel 1879. Ottenne un sussidio governativo per un biennio onde attendere al perfezionamento nell'interno, ebbe vari incarichi di ordine sanitario dall'Amministrazione comunale, ma non attinenti alla specialità.

Dal 1888 è addetto ad un piccolo servizio ostetrico in un ospedale di Napoli.

Il dott. Meola ha parecchi lavori i quali mostrano più la sua attività negli studi di laboratorio che nei clinici: negli argomenti che interessano l'Ostetricia riproduce le altrui idee anzichè averne delle proprie.

Non si può dubitare della sua attitudine didattica. I titoli di Ostetricia e di Ginecologia pratiche sono insufficienti.

12. Il dott. Ettore Truzzi si laureò a Pavia nel 1880, e attese sempre alla specialità Ostetrico-ginecologica.

Infatti lo troviamo un anno perfezionando in Ostetricia a Pavia, l'anno di poi assistente alla Clinica ostetrica di Parma, indi per 8 anni assistente nella Scuola di ostetricia di Milano, e da un anno direttore della Scuola di ostetricia in Novara in seguito a concorso. Il dott. Truzzi nei suoi molti lavori scientifici mostra ingegno svegliato, grande operosità e grande facilità nello scirvere. Sa bene scegliere i casi clinici che mette a profitto per ricerche scientifiche. Non è però sempre abbastanza castigato e molte volte è inesatto. Affronta lavori di lunga lena e di difficile argomento, ma è troppo facile nel concludere, fondandosi su fatti non molto numerosi nè abbastanza dimostrati. La sua abilità clinica sì ostetrica che ginecologica è fuori di ogni discussione, ed ha dimostrato, dopo che è alla testa della Scuola ostetrica di Novara, di saper dirigere un'Istituto ostetrico di Levatrici e di avere attitudine pratica.

13. Il dott. Luigi Acconci si laureò a Torino nel 1884. Fu assistente volontario per due anni 1884 85-86, nell'Istituto ostetrico ginecologico di Torino. Indi entrò come secondo assistente nell'Istituto stesso e due anni fa poi fu nominato primo assistente e poco dopo aiuto sempre nello Istituto, ove trovasi tuttora.

Il dott. Acconci ha coltivato con successo la Ostetricia e la Ginecologia, la sua attività scientifica è dimostrata da non molti ma buoni lavori nei quali spicca la predilezione per gli studi sperimentali nel laboratorio e nella clinica e si mostra la coltura istologica.

La sua attitudine didattica è dimostrata dalla libera docenza conseguita per esame ed esercitata per due anni.

Egli è pertanto ben preparato a dirigere una clinica ostetrico-ginecologica.

14. Il dott. Ernesto Pestalozza, conseguì la laurea a Pavia nel 1884, e nel settembre 1885 entrò nella Clinica ostetrica di quella Università come 2° assistente; 3 anni di poi venne promosso a 1° assistente, nel qual posto trovasi tuttora. Egli è cultore diligente della specialità, ha abilità non comune nelle ricerche sperimentali sì nel laboratorio che nella Clinica. Ha pubblicato molti lavori e importanti, nei quali sono fine disquisizioni istologiche e vedute importanti ed originali, ha abilità pratica ed attitudine didattica; qualità dimostrate dalle operazioni eseguite e dall'insegnamento con effetti legali ottenuto per esame ed esercitato lodevolmente, sicchè è ben preparato a dirigere una Clinica ostetrico-ginecologica.

Questi sommariamente i giudizi sintetici ed il *curriculum* dei concorrenti.

II. Dovendosi procedere alla votazione per la eleggibilità, si nota che i dottori Cosentino Giovanni, Frascani Vittorio e Lauro Vincenzo non debbono essere sottoposti a tale votazione avendo avuto la eleggibilità nel concorso alla Clinica ostetrica di Padova, espletatosi 2 anni or sono.

Per ciò questi sono senz'altro dichiarati eleggibili.

Si passa quindi alla votazione di eleggibilità per tutti gli altri, dei quali alcuni si presentano per la prima volta al concorso, e alcuni ottennero la eleggibilità nel concorso alla Cattedra ostetrica di Messina, espletatosi nel settembre 1886, e per i quali è scaduto il quinquennio, giusta l'art. 4 del nuovo regolamento.

Il risultato della votazione segreta fu il seguente:

Acconci dott. Luigi, riuscito eleggibile con 5 sì.
Bossi dott. Luigi Maria, riuscito eleggibile con 4 sì.
Pestalozza dott. Ernesto, riuscito eleggibile con 5 sì.
Pinzani dott. Ermanno, riuscito eleggibile con 5 sì.
Roncaglia dott. Giuseppe, riuscito eleggibile con 3 sì.
Truzzi dott. prof. Ettore, riuscito eleggibile con 5 sì.
Ferrari dott. Giovanni, riuscito ineleggibile con 5 no.
Guastavino dott. Federico, riuscito ineleggibile con 5 no.
Marchionneschi dott. Ottaviano, riuscito ineleggibile con 4 no.
Meola dott. Felice, riuscito ineleggibile con 3 no.
Olivetti dott. Francesco, riuscito ineleggibile con 4 no.

Sono quindi dichiarati eleggibili i signori:

Acconci dott. Luigi.
Bossi dott. Luigi Mario.
Cosentino dott. Giovanni.
Frascani dott. Vittorio.
Lauro dott. Vincenzo.
Pestalozza dott. Ernesto.
Pinzani dott. Ermanno.
Roncaglia dott. Giuseppe.
Truzzi prof. Ettore.

Sono dichiarati ineleggibili i signori:

Ferrari dott. Giovanni.
Guastavino dott. Federico.
Marchionneschi dott. Ottaviano.
Meola dott. Felice.
Oliveti dott. Francesco.

III. Apertasi la discussione sul merito dei concorrenti dichiarati eleggibili onde procedere alla votazione di graduazione, risulta che tre di essi emergono su tutti gli altri per coltura scientifica e clinica:

Essi sono i dottori:

Acconci.
Pestalozza.
Truzzi.

La Commissione ravvisando una nota scientifica più elevata nei lavori dei dottori Acconci e Pestalozza in confronto di quelli del dott. Truzzi mette a maggioranza questi due in prima linea e quindi passa alla discussione dei loro meriti scientifici.

In seguito a questa discussione la graduatoria a voti palesi risulta nell'ordine seguente:

1. Pestalozza dott. Ernesto, con tre voti.
2. Acconci dott. Luigi.
3. Truzzi dott. Ettore.
4. Pinzani dott. Ermanno.
5. Bossi dott. Luigi, *ex equo*.
   Cosentino dott. Giovanni, *ex equo*.
6. Frascani dott. Vittorio, *ex equo*.
   Lauro dott. Vincenzo, *ex equo*.
7. Roncaglia dott. Giuseppe.

IV. Passata quindi alla determinazione dei punti per ciascun concorrente, e dal primo successivamente fino all'ultimo, risultò la seguente punteggiatura:

Pestalozza dott. Ernesto, punti 42 su 50.
Acconci dott. Luigi, punti 41 su 50.
Truzzi dott. Ettore punti 40 su 50.
Pinzani dott. Ermanno, punti 39 su 50.
Bossi dott. Luigi Mario, punti 37 su 50.
Cosentino dott. Giovanni, punti 37 su 50.
Frascani dott. Vittorio, punti 36 su 50.
Lauro dott. Vincenzo, punti 36 su 50.
Roncaglia dott. Giuseppe, punti 34 su 50.

V. In seguito a questa votazione, la Commissione propone al posto di professore straordinario di Ostetricia e Ginecologia nella R. Università di Genova il dott. Ernesto Pestalozza.

Roma, li 24 ottobre 1891.

La Commissione:
D. Tibone, *presidente*.
O. Morisani.
G. Calderini.
A. Cuzzi.
G. Inverardi, *relatore*.

Relazione *della Commissione incaricata di giudicare sul concorso alla cattedra di professore ordinario di algebra complementare nella Regia Università di Palermo.*

La Commissione nominata da S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione a giudicare del concorso alla cattedra di professore ordinario di algebra complementare presso la R. Università di Palermo, è risultata composta dei professori:

E. Beltrami,
E. Cesaro,
A. Capelli,
E. D'Ovidio,
S. Pincherle.

Convocata per il giorno 18 ottobre 1891, si è costituita nel giorno stesso nominando nella prima adunanza il prof. Beltrami a presidente ed il prof. Pincherle a segretario e relatore.

I concorrenti nono stati cinque:

G. Garbieri.
F. Giudice.
E. Pascal.
F. Tano.
G. Torelli.

Prima di passare all'esame dei titoli presentati da questi concorrenti la Commissione ha rilevato che, contro la consuetudine ormai invalsa, l'attuale concorso è bandito per professore ordinario. Essa si è grandemente preoccupata delle difficoltà create al suo còmpito da questa insolita circostanza, che fra altre cose, impone maggior riserbo nei giudizi e maggiori cautele nella valutazione dei titoli, specialmente in considerazione dei concorsi, alcuni dei quali recentissimi, cui già prendevano parte i tre candidati Pascal, Torelli e Garbieri. Viene ora ad esporre il risultato dell'esame dei documenti e delle pubblicazioni presentate, intendendosi che è stata data maggior importanza a quelle pubblicazioni che hanno diretta attinenza colla materia che forma oggetto del concorso.

Il professore Garbieri, che ha cominciato la sua carriera come insegnante elementare nelle scuole comunali di Bologna dal 1864 al 1868, si è laureato in matematiche nella R. Università di Pisa nel 1874, ed è stato successivamente professore nei R. Istituti tecnici di Reggio Emilia dal 1876 al 1879, di Roma nel 1879-80, poi professore e preside nel R. Istituto nautico di Savona nel 1880-81. In seguito a concorso il Ministero gli ha conferito la cattedra di professore straordinario di Algebra complementare nella R. Università di Padova nel 1881, e nel 1890 è stato trasferito con lo stesso grado alla cattedra di Algebra e Geometria analitica nella R. Università di Genova. Più volte venne fatta al Ministero, dalle Facoltà cui egli ha appartenuto, la proposta della sua promozione all'ordinariato, proposta che non ha potuto aver corso fin qui per ragioni amministrative.

Il Garbieri prende parte all'attuale concorso con 44 pubblicazioni, di una delle quali, perchè compilata in collaborazione con uno dei membri della presente Commissione, non si è potuto tener conto in conformità dell'art. 108 del vigente regolamento (26 ottobre 1890). Molti dei lavori dati alle stampe dal professore Garbieri sono opere didattiche elementari, altri non rivestono il carattere di ricerche scientifiche originali; dodici soli si possono dir tali, e di questi una metà circa ha stretta attinenza coll'algebra. Queste memorie, se non contengono grande copia di risultati nuovi, rivelano però una seria coltura, ed è lodevole la cura posta nella redazione improntata a grande chiarezza e diretta a facilitare ai giovani studenti l'accesso a parecchie teorie algebriche e geometriche. Il professore Garbieri presenta pure i sunti litografati dai suoi corsi di Algebra e di Geometria analitica; l'esposizione ne è chiara, benchè non scevra di appunti.

Il professore Giudice è ingegnere dal dicembre 1877, dottore in matematiche dal luglio 1881, professore nei Licei dall'ottobre 1881 e libero docente di algebra complementare nella R. Università di Palermo dal giugno 1888. Egli presenta un'insieme di 20 lavori, quasi tutti di argomento algebrico. Molti di questi lavori si aggirano sulla teoria delle serie e dei prodotti infiniti, ed in essi l'autore commenta o estende il noto criterio di convergenza del Kummer; altri trattano della risoluzione delle equazioni algebriche determinate o indeterminate; e fra questi, accanto a lavori d'indole elementare, si trova una nota dal titolo « Sulle equazioni di grado primo risolubili per radicali » che denota buone cognizioni, specialmente sull'applicazione all'algebra della teoria delle sostituzioni. Però pochi fra i lavori pubblicati fin qui dal professore Giudice trattano quistioni di un alto interesse scientifico, e la sua opera appare piuttosto come un complesso di considerazioni su parti note dell'algebra, che come un avviamento a ricerche originali.

Il professore Pascal si è laureato a Napoli nel 1887; ebbe il diploma di magistero, un posto di perfezionamento all'interno per l'anno

1887 88, durante il quale frequentò i corsi della R. Università di Pisa. Nel 1887-88 ottenne un posto di perfezionamento all'estero che gli permise di assistere alle lezioni del prof. Felice Klein di Gottinga, ebbe la libera docenza in Algebra presso le Università di Pisa e di Napoli, la nomina di professore nel R. Collegio militare di Napoli nel 1889, poi quella di professore straordinario di Calcolo infinitesimale nella R. Università di Pavia.

Il soggiorno a Gottinga ha permesso al Pascal di approfondire la teoria delle trascendenti abeliane secondo le idee del professore Klein, che, come è noto, ha dato di recente a tale teoria un impulso potente e fecondo. Il Pascal ha fatto dei concetti del suo maestro un assimilazione così perfetta da poterli sviluppare completamente in alcuni punti, e precisamente in quanto riguarda la determinazione dei termini delle serie che il Klein ha chiamate *sigma* abeliane. Queste ricerche sono contenute in sette memorie e due comunicazioni accademiche preventive, che si possono dire propriamente lavori di Algebra perchè, mentre la parte relativa alla teoria delle trascendenti è tolta nella massima parte dalle lezioni del Klein, appartengono invece in proprio al Pascal i procedimenti di calcolo (mediante applicazione della teoria delle forme algebriche) dei termini delle serie δ e dei coefficenti delle relazioni che legano lo (*sigma*), aventi attinenza alla equazione della superficie di Kummer e del fascio delle sestiche di contatto. Si deve anzi al pieno possesso che il prof. Pascal ha della teoria delle forme algebriche e del relativo calcolo simbolico, se ha potuto condensare una grande quantità di lavoro in un tempo relativamente breve. Di questo possesso fanno fede i dieci lavori da lui pubblicati in tale campo anteriormente al suo soggiorno all'estero, molti dei quali interessanti, se non tutti perfetti. Il concorrente presenta anche due note di Meccanica e tre di Aritmetica superiore, nonchè i sunti litografati delle lezioni di Calcolo da lui dettate nella R. Università di Pavia, che si risentono alquanto della fretta di un primo tentativo di corso in un così importante insegnamento. Il complesso dei lavori del Pascal ha già permesso al suo autore di occupare una posizione distinta dell'insegnamento superiore e le qualità che egli ha mostrato fin dal principio della sua carriera fanno ragionevolmente aspettare nuovi lavori, in cui si manifesterà un indirizzo più schiettamente originale e maggiori qualità di esposizione.

Il prof. Torelli, laureatosi a Napoli nel 1867, occupò diversi posti nel l'insegnamento secondario; ebbe la libera docenza di Geometria projettiva e descrittiva nella predetta Università, tenne anche la supplenza e posteriormente l' incarico della cattedra di Calcolo nel 1881 85 e di nuovo nello scorso anno scolastico 1890-91. Egli presenta 22 lavori, pubblicati dal 1867 al 1891, che riguardano argomenti svariati di Algebra, di Geometria e di calcolo differenziale, e danno saggio di estese e sode cognizioni matematiche.

Molti di questi lavori sono di argomento algebrico, molti altri hanno stretta attinenza coll'Algebra; sono degni di lode la memoria « Un problema sulle espressioni differenziali » e l'altra « Contribuzione alla teoria delle equazioni algebriche differenziali » in cui l'autore costruisce nel caso generale una funzione indicata ma non effettivamente costruita dal Casorati.

In un recente lavoro l'autore torna sull'argomento ed ottiene la stessa funzione con un elegante processo geometrico.

Un altro recente lavoro del Torelli contiene due generalizzazioni abbastanza interessanti di note formole del calcolo delle forme. Accanto a questi lavori, molti documenti stanno ad attestare lo zelo e l'abilità con cui il Torelli ha disimpegnati gli incarichi che gli furono affidati ripetutamente nell'Università di Napoli.

Il professore Tano appartiene da vari anni all'insegnamento secondario, ed è attualmente professore nel R. Liceo Umberto di Roma. Egli presenta al concorso sei note: due di queste, di pochissima importanza, sulle serie ipergeometriche e l'analisi indeterminata di primo grado, e le altre quattro, relative alla teoria dei numeri, presentano alcuni teoremi nuovi e dimostrazioni nuove ed eleganti di teoremi conosciuti. Non bastano però a dare elementi sufficienti per giudicare delle cognizioni del concorrente nei vari rami dell'Algebra propriamente detta.

Riassumendo le osservazioni che i vari commissari hanno avuto opportunità di fare, durante l'esame dei citati documenti, risulta l'impressione: 1° che se i titoli del professore Garbieri non hanno un alto valore scientifico, è però lodevole la tendenza che in essi si manifesta di agevolare ai giovani l'intelligenza di varie parti della scienza. Inoltre le sue benemerenze nell' insegnamento fanno desiderare che possa ottenere quella promozione che per varie ragioni non ha potuto conseguire fin qui: 2° che i titoli del Giudice, lavoratore attivo e zelante, avrebbero meritato maggior considerazione se il concorso fosse stato bandito per professore straordinario. Nella medesima ipotesi, la Commissione avrebbe potuto apprezzare in più larga misura la produzione scientifica dei professori Pascal e Torelli, l'intensa operosità del primo, la costanza nel lavoro e lo zelo nell'insegnamento del secondo.

Esaurito così l'esame dei titoli, che ha confermato la Commissione nel sentimento che il suo còmpito sarebbe stato più facile e gradito se si fosse trattato di provvedere ad un posto di straordinario, si è proceduto, in conformità dell'art. 108 del vigente Regolamento:

1° alla votazione segreta circa l'eleggibilità dei concorrenti, col seguente risultato:

Eleggibili:

il professore Garbieri con cinque *sì*,
il professore Pascal con cinque *sì*,
il professore Torelli con cinque *sì*.

Ineleggibili:

il professore Giudice con due *sì* e tre *no*,
il professore Tano cinque *no*.

2° alla graduazione secondo il valore comparativo dei candidati dichiarati eleggibili, risultando:

primo il professore Pascal,
secondo il professore Torelli,
terzo il professore Garbieri.

3° all'assegnazione dei punti di merito. Su *cinquanta* punti ne ottengono:

il professore Pascal 41 (quarantuno),
il professore Torelli 40 (quaranta),
il professore Garbieri 38 (trentotto).

In base a questi risultati la Commissione propone il professore Ernesto Pascal per la Cattedra di Algebra nella R. Università di Palermo, e crede opportuno aggiungere che, ove per qualsiasi ragione il professore Pascal non si recasse a Palermo, a quell'insegnamento potrebbe essere chiamato con piena fiducia il professore Gabriele Torelli.

Roma, 24 ottobre 1891.

La Commissione:
Eugenio Beltrami, *presidente.*
Alfredo Capelli.
Ernesto Cesaro.
Enrico D'Ovidio.
Salvatore Pinchelle, *relatore.*

Osservazione del Consiglio superiore sulla precedente relazione.

Eccellenza,

Questo Consiglio non ha creduto di fare alcuna osservazione rispetto al procedimento seguito dalla Commissione in ordine alle disposizioni del Regolamento universitario. Esso crede dover però richiamare l'attenzione di V. E. sopra il fatto che il dottor Pascal non insegna che da un solo anno quale professore straordinario di Calcolo differenziale nella R. Università di Pavia; che la Commissione, pur lodando i suoi pregevoli lavori, specialmente quelli pubblicati dopo il suo soggiorno in Gottinga, osserva che è a sperarsi nei futuri un indirizzo più schiettamente originale, e maggiori qualità di esposizione; che infine la votazione stessa di punti 41 risente delle preoccupazioni espresse dalla Commissione sul principio del suo rapporto.

Laonde il Consiglio nella sua adunanza del 25 ottobre scorso deliberò che gli atti di questo concorso sieno rinviati a V. E. colla os-

servazione che sarebbe a desiderarsi che la nomina del Pascal fosse per ora di professore straordinario. Rispetto al Torelli, il Consiglio si dichiarò d'accordo con la Commissione.

Il Vice Presidente
L. Cremona.

Relazione *della Commissione esaminatrice pel concorso al grado di professore straordinario di Astronomia nella R. Università di Torino.*

I concorrenti al posto di professore straordinario di Astronomia nella R. Università di Torino sono tre, e cioè i signori:

Abetti dott. Antonio.
Poero dott. Francesco.
Zona dott. Temistocle.

Il dott. Abetti Antonio dal 1868 appartiene all'osservatorio di Padova, e vi coprì fin al 1877 il posto di assistente, dopo il 1877 quello di Astronomo aggiunto; prese nel 1874 parte alla spedizione italiana in India per l'osservazione del passaggio di Venere sul sole; fu per un anno con assegno ministeriale all'osservatorio di Berlino; prese importante parte ai lavori astronomico-geodetici della Commissione geodetica italiana; ottenne nel 1887 la libera docenza di Astronomia pratica, ed essa esercitò massimamente nello indirizzare qualche giovane volenteroso al calcolo delle orbite.

Da 23 anni il dott. Abetti lavora utilmente per la scienza. Le sue osservazioni rivelarono un osservatore accurato e coscienzioso, conoscenza dei metodi di osservazione, spirito pratico e critico. A centinaia sommano le osservazioni sue di piccoli pianeti e di comete, pregevoli sono le sue osservazioni di latitudine e di longitudine, ed a lui sono ugualmente famigliari gli strumenti trasportabili proprii dell'Astronomia geodetica, e gli strumenti maggiori e fissi delle specole, quali il Cerchio meridiano e l'Equatoriale.

Le pubblicazioni sue sono numerose, e si estendono sopra molti e svariati argomenti di astronomia tanto teorica che pratica. Discusse osservazioni di eclissi; determinò orbite di piccoli pianeti e di comete; rispetto al planetoide (170) Maria dedusse elementi d'orbita tenendo conto delle perturbazioni di Giove e di Saturno; sull'orbita della Cometa 1887 IV fece un lungo lavoro al quale poco manca per esaurire l'argomento e riuscire all'orbita definitiva; trattò non senza qualche originalità la teoria di alcuni problemi astronomici; si provò con successo quale volgarizzatore della scienza.

Il dott. Abetti è astronomo osservatore e calcolatore ad un tempo; ha serietà e perseveranza di propositi, sodezza di dottrina, operosità, forza di lavoro, e la Commissione unanime riconoscendo in lui i pregi, riconosce ancora unanimee in lui uno scienziato distinto e di cognizioni adeguate al posto a cui aspira.

Il dott. Francesco Porro attese nel triennio 1883-85 agli studi ed alle osservazioni astronomiche nell'Osservatorio Reale di Milano; passò nel 1886 astsonomo aggiunto presso l'Osservatorio Reale di Torino; ottenne nel 1887 la libera docenza in Astronomia; dal 1887 regge per incarico l'Osservatorio di Torino, facendo ad un tempo lezioni di Astronomia in quell' Università.

Non ha uua lunga carriera astronomica, ma la sua carriera è bene avviata e promettente.

All'Osservatorio di Milano prese parte ad osservazioni svariate ed a quelle in ispecie di comete; all'osservatorio di Torino fece su non poche comete osservazioni varie, e vi iniziò, fra altre osservazioni minori, alcune ricerche pregevoli intorno alle stelle di splendore variabile.

Partecipò ai lavori della Commissione geodetica italiana, determinò le latitudini di Termoli e di Torino, collaborò alla determinazione delle differenze di longitudine fra Torino e Milano.

Ha pubblicazioni varie nelle quali si provò con successo e come volgarizzatore di scienza, e come osservatore e come calcolatore, dimostrando ad un tempo sodezza di coltura matematica ed astronomica. Il numero dei suoi lavori non è grande, ma quando lo si esamini in correlazione del breve tempo in cui i lavori stessi furono fatti, dimostra impeto giovanile sorretto da zelo scientifico, da operosità e perseveranza non ordinarie.

In alcuni degli scritti del Porro si riconosce qualche imperfezione dovuta appunto alla sua giovane età; tuttavia, anche considerati quali sono, gli scritti stessi attestano il valore suo come astronomo pratico.

Il dott. Porro è degno del posto al quale aspira e che provvisoriamente occupa, e la Commissione unanime questo afferma.

Il dott. Zona Temistocle attese negli anni 1869, 70 e 71 allo studio e alla pratica dell'Astronomia nella Specola di Padova; per circostanze di famiglia dovette nel 1872 entrare nell'istruzione secondaria, e solo nel 1880 potè dedicarsi *ex professo* all'Astronomia. Gli studi fatti e alcune pubblicazioni sue astronomiche anteriori a quell'anno apersero a lui appunto nel 1880 le porte dell'Osservatorio di Palermo e gli valsero il posto di secondo astronomo; nel 1882 ottenne per titoli la libera docenza di Astronomia; nel novembre del 1890 fu promosso a primo astronomo dell'Osservatorio di Palermo stesso, e da quell'epoca ne regge per incarico la direzione; da dieci anni insegna con buon frutto Astronomia nell'Università di Palermo, dandovi prova di eccellenti attitudini didattiche.

I numerosi scritti presentati dal dottor Zona si riferiscono a molti e diversi argomenti ed attestano una varietà di studi che in qualche caso forse ha nociuto alla profondità. Trascegliendo fra essi quelli di argomento astronomico, sono degne di menzione le alcune osservazioni sue di pianeti e di comete, osservazioni rispetto a queste ultime così di posizione come spettroscopiche, le osservazioni sue di latitudine al Cerchio meridiano e al primo verticale, la scoperta di una cometa fatta il 15 novembre 1890, le osservazioni differenziali di stelle intraprese al Cerchio meridiano per soddisfare a una domanda del professore Auwers, la determinazione delle orbite di Ismene, della cometa 1881, VI, della cometa Savverthal. Veramente il lavoro della latitudine di Palermo al Circolo meridiano lascia qualche cosa a desiderare; ma la scoperta di una nuova cometa assicura al dottore Zona onorevole fama presso gli esteri, ed i lavori sulle posizioni delle stelline di Auwers e sulla latitudine di Palermo con passaggi di stelle pel primo verticale dimostrano che coll'esercizio della professione il dottore Zona ha acquistato anche quella accuratezza di forma e quella prudente circospezione di conclusioni che non devono giammai mancare nei lavori astronomici.

Sarebbe quindi ingiustizia negare al dottore Zona valore di astronomo pratico e calcolatore, operosità non ordinaria, attitudine e pratica di insegnante, e la Commissione unanime riconosce in lui cognizioni adeguate al posto a cui aspira.

La Commissione guidata dai concetti svolti, dichiara quindi:

il dottore Abetti Antonio eleggibile a voti unanimi;
il dottore Porro Francesco eleggibile a voti unanimi;
il dottore Zona Temistocle eleggibile a voti unanimi;

Assegna in secondo luogo:

il primo posto al dottore Abetti Antonio ad unanimità;
il secondo posto al dottore Zona Temistocle a maggioranza;
il terzo posto al dottore Porro Francesco a maggioranza.

Distribuisce in fine:

al dottore Abetti Antonio 48 (quarantotto) punti di merito ad unanimità;

al dottore Zona Temistocle 43 (quarantatre) punti di merito a maggioranza;

al dottor Porro Francesco 43 (quarantatre) punti di merito a maggioranza.

Roma, 19 ottobre 1891.

La Commissione:
G. Schiaparelli, *presidente*
E. Fergola
Tacchini Pietro
Lorenzoni Giuseppe
Celoria Giovanni, *segretario.*

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 12 gennaio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/4 coperto	—	1 3	— 5 7
Domodossola	sereno	—	2 4	— 5 0
Milano	3/4 coperto	—	1 6	— 3 3
Verona	coperto	—	5 5	— 0 8
Venezia	coperto	calmo	3 0	— 3 2
Torino	1/4 coperto	—	1 5	— 3 9
Alessandria	sereno	—	— 0 4	— 6 4
Parma	coperto	—	1 2	— 2 1
Modena	coperto	—	2 3	— 0 4
Genova	3/4 coperto	mosso	8 0	3 0
Forlì	coperto	—	4 8	1 4
Pesaro	coperto	calmo	11 0	1 4
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	6 4	2 4
Firenze	nebbioso	—	9 7	6 0
Urbino	coperto	—	7 8	1 4
Ancona	nebbioso	legg. mosso	11 0	5 0
Livorno	coperto	calmo	12 4	6 0
Perugia	coperto	—	6 6	2 1
Camerino	coperto	—	6 8	3 7
Chieti	coperto	—	11 4	— 1 4
Aquila	coperto	—	3 2	— 1 0
Roma	q. coperto	—	12 1	6 6
Agnone	piovoso	—	7 0	2 4
Foggia	coperto	—	11 9	4 0
Bari	coperto	calmo	13 5	6 3
Napoli	3/4 coperto	mosso	12 1	9 3
Potenza	3/4 coperto	—	7 9	2 4
Lecce	coperto	—	13 3	6 5
Cosenza	1/4 coperto	—	10 2	6 8
Cagliari	sereno	calmo	13 7	5 2
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	15 8	10 0
Palermo	nebbioso	legg. mosso	18 5	12 5
Catania	sereno	calmo	16 0	5 0
Caltanissetta	coperto	—	10 3	6 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	16 0	8 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 12 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 754,5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 74
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 16°,0. Minimo = 6°,6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 12 gennaio 1892.

In Europa estesa depressione al Nord, depressione sensibile sul Golfo di Guascogna estendentesi al Mediterraneo occidentale. Bodo 735; Baiona 748; Zurigo 760; Atene 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque; qualche nevicata al Nord, piogge in diverse stazioni; venti deboli; temperatura aumentata al Centro e Sud.

Stamane: cielo sereno in Sardegna, generalmente coperto altrove; venti deboli a freschi specialmente del terzo quadrante; barometro a 754 mm. a Portotorres, a 756 a Tunisi, Roma, Genova, Clermont, a 760 mm. lungo la costa ionica.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti freschi a forti del terzo quadrante al Sud; deboli settentrionali al Nord; cielo nuvoloso con piogge sull'Italia inferiore, qualche pioggia o nevicata al Nord; mare generalmente agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 11. — Vi fu una grande nevicata.

Tre treni, di cui uno con 300 soldati, furono bloccati dalla neve nel Nord della Scozia.

LONDRA, 11. — La *London Gazette* pubblica la nomina di Sir F. C. Ford ad ambasciatore d'Inghilterra a Costantinopoli.

NEW-YORK, 11. — Il numero delle vittime nell'esplosione di gaz nella miniera di Krebs é esagerato.

157 minatori sono salvi e 108 sono tuttora sepolti, ma vivi.

70 sono i morti.

NAPOLI, 11. — Stasera si scorge una nuova corrente di lava verso l'Atrio del Cavallo.

MADRID, 11. — Le Cortes hanno ripreso i lavori.

Camera dei Deputati — Il Presidente del Consiglio, Canovas del Castillo, parlando sulla qnestione finanziaria, fa appello a tutti i partiti per risolverla nell'interesse nazionale.

Sagasta risponde che i liberali presteranno patriotticamente il loro concorso al Governo.

Il presidente del Consiglio, parlando poscia della questione doganale fa rilevare che la Spagna non sollevò la questione e si trova nella triste situazione di doversi difendere.

Legge un progetto di legge con cui chiede l'autorizzazione di prorogare fino al 30 giugno i trattati di commercio che scadono il 1° febbraio, onde concludere entro questo periodo Convenzioni commerciali provvisorie.

Soggiunge che però gli *alcools* e le acquavite provenienti dall'estero dovranno pagare i dazi stabiliti dalla tariffa doganale pubblicata il 1° gennaio.

WASHINGTON, 11. — *Senato* — Teller presenta una mozione per autorizzare il Presidente della Confederazione, Harrison, a convocare una Conferenza internazionale, onde stabilire il valore rispettivo del l'oro e dell'argento.

TANGERI, 11. — I ribelli si trovano a poca distanza dalla città, chiedendo la destituzione del Governatore.

Il Ministero loro rispose che attende gli ordini dell'Imperatore.

Il contegno dei ribelli non è ostile.

GENOVA, 12. — Monsignor Magnasco, Arcivescovo di Genova è morto alle ore 4,20 ant.

PARIGI, 12. — Il *Figaro* pubblica una lettera nella quale il deputato Dugnè de la Fauconnerie racconta che, avendo recentemente il Vescovo di Carcassone detto al Papa che i cattolici francesi non potevano aderire alla Repubblica, S. S. rispose facendo tuttavia voti che vi aderiscano.

LONDRA, 12. — L'influenza aumenta in tutta l'Inghilterra. Vi sono numerosi decessi.

LONDRA, 12. — Il corrispondente dello *Standard* a Pietroburgo smentisce la scoperta di un complotto contro lo Czar.

DUBLINO, 12. — Il municipio respinse, con 37 voti contro 8 la proposta di votare un indirizzo di felicitazione alla Regina Vittoria ed al Principe di Galles in occasione del matrimonio del Duca di Clarence.

VIENNA, 12. — La *Wiener-Zeitung* constata che vi furono soltanto 521 casi d'influenza a Vienna nel periodo dal 3 al 9 corrente.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 gennaio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,67 1/2 65 62 1/2		— —	
» 2.a grida	»	—	—	92,62 1/2 92,60	92 61 1/4			— —[1]	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
» 2.a grida	»	—	—		— —			56 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 50	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			452 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			470 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	637,50		— —[2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			495 —[3]	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1340 —	
» » Romana	1 genn. 92	1000	1000		— —			1020 —[4]	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	306 306,25		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			305 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			40 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			600 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	369		— —[5]	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —			685 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —	1095 1097 1103		— —[6]	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			218 —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	201		— —[7]	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	115		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			310 —[8]	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	157 156 1/2 156		— —[9]	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —[10]	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			450 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			400 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			170 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI: 1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 13,50 — 4) Ex £. 25. — 5) Ex £. 12. — 6) Ex £. 12,50 — 7) Ex £. 5. — 8) Ex £. 12,50. — 9) Ex L. 6,25 — 10) Ex £. 6,32.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 70
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 50
3 1/2	Londra	90 giorni	25 61	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 28 Gennaio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Vice-Presidente: LUIGI SIMONETTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1891.

Rendita 5 0[0	94 10
» 3 0[0	56 —
Obbl. Beni Eccles.	92 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	456 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1340 —
» » Romana	1050 —
» » Generale	300 —
Az. Banco di Roma	305 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	700 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	400 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	700 —
» » Acqua Marcia st.	1030 —
» » Condot. d'acq.	215 —
» » Gen. Illumin.	248 —
» » Tramway Om.	114 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	228 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	315 —
» » Metallurgica Italiana	260 —
» » della Piccola Borsa	215 —
» » Caoutchouc	70 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	175 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —